

- ficazione delle merci nelle tariffe doganali, sono un mezzo idoneo per l'interpretazione della tariffa doganale comune.
4. L'interpretazione di una voce doganale deve tener conto, in caso di dubbio, sia della funzione della tariffa doganale rispetto alle esigenze del regime di organizzazione dei mercati, sia della sua funzione puramente doganale.
5. Granoturco spezzato — ai sensi dell'art. 1, lettera d), del regolamento 19-62 in relazione all'allegato dello stesso regolamento (voce doganale ex 11.02-A-III-b) è un prodotto che — qualora ne sia stato estratto dell'amido, e indipendentemente dal fatto che ne sia stato tolto il germe — contiene gli ingredienti costitutivi del granoturco in proporzioni considerate normali nel cereale allo stato naturale.

Nel procedimento 12/71,

avente ad oggetto la domanda di pronunzia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del trattato CEE, dal Bundesfinanzhof (VII sezione), nella causa dinanzi ad esso pendente fra

GÜNTER HENCK di Amburgo-Altona

e

HAUPTZOLLAMT EMMERICH

domanda vertente sull'interpretazione di talune disposizioni del regolamento del Consiglio 4 aprile 1962, n. 19,

LA CORTE,

composta dai signori: R. Lecourt, presidente; A. M. Donner e A. Trabucchi, presidenti di sezione; R. Monaco (relatore), J. Mertens de Wilmars, P. Pescatore e H. Kutscher, giudici;

avvocato generale: K. Roemer,
cancelliere: A. Van Houtte

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

In fatto

I — Gli antefatti e il procedimento

I fatti che sono all'origine della presente causa si possono riassumere come segue:

1. Il 20 gennaio, il 26 febbraio e il 6 marzo 1964, la ditta Günter Henck chiedeva la messa in libera pratica di alcune partite di una merce designata nelle dichiarazioni doganali come «farina inglese, ottenuta dai residui dell'estrazione di amido dal granoturco». Di conseguenza, l'ufficio competente classificava la merce sotto la voce 23.03 della tariffa doganale tedesca, corrispondente alla tariffa doganale comune, voce esente da dazio. Tuttavia, in un secondo tempo, in seguito ad un'analisi eseguita dall'Istituto di ricerche e di analisi doganali di Colonia, l'ufficio decideva di classificare la merce in questione, come «granoturco spezzato», sotto la voce 11.02-A-III-b della suddetta tariffa, che comprende prodotti soggetti a prelievo.

La controversia relativa a tale classificazione tariffaria è giunta in ultima istanza dinanzi al Bundesfinanzhof, il quale ha deciso, con ordinanza 12 gennaio 1971, di sospendere il procedimento e di sottoporre a questa Corte, a norma dell'art. 177 del trattato CEE, la seguente questione pregiudiziale:

«Se il granoturco spezzato — ai sensi dell'art. 1, lett. d), del regolamento CEE 19/62 in relazione all'allegato dello stesso regolamento (voce della tariffa doganale comune ex 11.02, ex A, ex III b) — debba contenere — qualora ne sia estratto dell'amido — ancora il 60,5 %, il 61,4 % o il 62,3 % (a seconda che l'umidità corrisponda al 10,7, 11,3 o al 10,8 %) di amido e il 3,28, il 3,48 o il 3,88 % di grassi (secondo il procedimento Stoldt-Weibull), ovvero si debba aver

riguardo anche al tenore massimo o minimo di altri ingredienti (ad esempio, proteine o fibre grezze), e se abbia rilevanza il fatto che i germi ne sono stati tolti.»

2. L'ordinanza di rinvio è pervenuta in cancelleria il 19 marzo 1971.

La ditta Günter Henck e la Commissione delle Comunità europee hanno presentato osservazioni scritte, in forza dell'art. 20 del protocollo sullo statuto della Corte di giustizia.

Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria.

La ditta Günter Henck, rappresentata dagli avv. Fritz Modest e Claus Brändel, e la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal suo consigliere giuridico sig. Peter Kalbe, in qualità di agente, hanno svolto le loro osservazioni orali nell'udienza del 30 giugno 1971.

L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni nell'udienza del 7 luglio 1971.

II — Le osservazioni presentate a norma dell'art. 20 dello statuto della Corte di giustizia

Le osservazioni presentate in forza dell'art. 20 dello statuto della Corte si possono riassumere come segue:

Sulla ricevibilità

A — Secondo la ditta Henck, il Bundesfinanzhof mira ad ottenere non tanto l'interpretazione della nozione di «granoturco spezzato», quanto l'applicazione al caso in esame dell'art. 1, lett. d), del regolamento 19/62. Ora, le questioni

d'interpretazione sottoposte alla Corte in via pregiudiziale devono avere carattere generale e astratto. L'applicazione del diritto comunitario al caso concreto non rientra nella competenza attribuita alla Corte dall'art. 177 del trattato.

D'altra parte, il giudice proponente non ha tenuto conto, nel formulare la questione, del fatto che il regolamento 19/62 è stato sostituito, a decorrere dal 1° luglio 1967, dal regolamento 120/67. Poiché le norme da applicare alle importazioni litigiose sono quelle in vigore nel momento in cui tali importazioni hanno avuto luogo, cioè nel 1964, l'interpretazione richiesta dovrebbe vertere unicamente sul contenuto del diritto comunitario all'epoca indicata. La questione deferita dal giudice tedesco è quindi ammissibile solo in quanto miri a stabilire:

«come andasse interpretata, nel periodo compreso fra gennaio e marzo 1964, la nozione di granoturco spezzato — ai sensi dell'art. 1, lett. d), del regolamento 19/62, in relazione all'allegato dello stesso regolamento».

Secondo la Henck, queste obiezioni, apparentemente insignificanti, sollevano in realtà un problema molto grave: il chiedere l'interpretazione giurisdizionale quasi 10 anni dopo il sorgere della controversia potrebbe far sì che la Corte prospetti il diritto in una luce ignota alle parti quando è sorta la lite.

In particolare la Henck osserva che la staticità delle procedure nazionali e la dinamica successione delle norme comunitarie impediscono ai giudici tedeschi di seguire l'attività normativa e giurisprudenziale della Comunità; di riflesso, non è possibile garantire l'uniformità della giurisprudenza futura. Dopo queste osservazioni a proposito del contenuto e della portata delle sentenze della Corte nelle cause 72-69 e 74-69, la Henck affronta il problema della «efficacia retroattiva delle pronunce giurisdizionali» che, sebbene sia meno comune di quello della retroattività della legge, non è però nuovo. Al riguardo essa svolge diversi argomenti basati sulla prassi nazionale e su quella comunitaria, dai

quali risulta che l'efficacia retroattiva delle norme giuridiche è un fenomeno del tutto eccezionale e limitato. Per concludere, essa ritiene necessario evitare che l'applicazione del diritto in generale, e di quello comunitario in particolare, si risolva in un indebolimento della tutela giurisdizionale dei singoli, che non potrebbero più fare affidamento sulla stabilità dei rapporti giuridici.

Dopo aver formulato queste osservazioni, la Henck riassume come segue il suo punto di vista:

- essa ha importato le merci litigiose sotto il regime del regolamento 19/62;
- le autorità doganali tedesche non hanno considerato tali merci, al momento dell'importazione, come prodotti sottoposti all'organizzazione comune del mercato agricolo;
- esso hanno modificato il loro punto di vista circa la classificazione dei prodotti stessi dopo la loro immissione sul mercato;
- la Henck non poteva premunirsi contro le modifiche «a posteriori» della classificazione tariffaria da parte delle autorità doganali tedesche, chiedendo loro istruzioni ai sensi del § 23 della legge doganale tedesca, in quanto tali istruzioni non hanno — secondo la giurisprudenza della Corte — effetti obbligatori nella sfera comunitaria;
- benché al momento dell'importazione le autorità doganali tedesche fossero d'accordo con lei nel classificare le merci litigiose sotto la voce doganale 23.03 e benché allora non si potesse prevedere alcun contrasto con l'amministrazione doganale, l'interessata deve ora tollerare che si discuta e si decida sulla classificazione con sette anni di ritardo;
- per questi motivi, la Henck sostiene che l'interpretazione dell'art. 1, lett. d), del regolamento 19/62 va ora cercata esclusivamente in base alle fonti di cognizione ed ai mezzi d'interpretazione di cui disponevano le parti e le autorità doganali tedesche all'inizio del 1964. In altri termini, le sud-

dette norme di diritto comunitario vanno interpretate dalla Corte di giustizia con riferimento al momento dell'importazione dei prodotti litigiosi.

Ferme restando queste osservazioni, la Henck si rimette al giudizio della Corte per quanto riguarda la ricevibilità della domanda.

Essa osserva, d'altra parte, che dalla motivazione dell'ordinanza di rinvio l'oggetto della controversia risulta essere in sostanza la distinzione fra le voci doganali 11.02 e 23.03. Ora, quest'ultima voce è stata inclusa nella tariffa doganale comune soltanto col regolamento del Consiglio 950/68; i relativi prodotti non erano quindi sottoposti, né nel 1964 né in seguito, alle organizzazioni comuni dei mercati agricoli. La Corte di giustizia non è perciò competente ad interpretare detta voce poiché il potere d'interpretazione conferitole dall'art. 177 del trattato si estende solo alle voci doganali disciplinate dal diritto comunitario.

B — La *Commissione delle Comunità europee* dichiara di non aver obiezioni quanto alla ricevibilità della domanda pregiudiziale. Essa osserva che, al momento delle importazioni litigiose, erano sottoposti all'organizzazione comune di mercato istituita col regolamento 19/62, e al regime del prelievo previsto dal regolamento 55/62, i prodotti di cui alla voce 11.02 della tariffa doganale comune, ma non i «residui dell'estrazione di amido» di cui alla voce doganale 23.03. Questi ultimi prodotti, attualmente inclusi nella tariffa doganale comune, figuravano allora solo nella tariffa doganale tedesca.

Nella fattispecie, il procedimento ai sensi dell'art. 177 del trattato deve quindi avere unicamente ad oggetto l'interpretazione della voce 11.02 della tariffa doganale comune, quale è stata riportata nella nomenclatura relativa al prelievo di cui al regolamento 55/62.

D'altra parte, poiché la questione deferita riguarda un prodotto di cui sono precisamente descritte la composizione e le caratteristiche, nella fattispecie non è

affatto necessario definire esattamente la sfera d'applicazione della suddetta voce doganale.

Quanto all'esatta identificazione dei prodotti importati in relazione alla loro composizione e alle loro caratteristiche, nonché all'applicazione nei loro confronti dei criteri definiti dalla Corte a proposito della suddetta voce doganale, esse rientrano esclusivamente nella competenza del giudice nazionale.

Nel merito

A — La *ditta Henck* sostiene che tanto il diritto comunitario, quanto il diritto interno e le «note esplicative della nomenclatura di Bruxelles», imponevano all'inizio del 1964 due criteri per la definizione della nozione di «cereali spezzati»:

- dal punto di vista della *composizione*, il prodotto doveva presentare tutte le caratteristiche essenziali del cereale allo stato naturale: la composizione merceologica non doveva assolutamente essere alterata;
- dal punto di vista della *struttura*, il prodotto doveva essere costituito da frammenti irregolari e grossolani di chicchi.

All'inizio del 1964 non esistevano altri criteri imposti dal diritto comunitario, dal diritto tedesco, dagli usi commerciali o, infine, da una prassi amministrativa uniforme dei sei Stati membri.

Dopo aver rilevato che si tratta di stabilire in sostanza quali prodotti rientrino nella voce doganale 11.02 e quali nella voce 23.03, la Henck osserva che quest'ultima voce comprende residui analoghi a quelli derivanti dalla lavorazione dei cereali, quindi presenta punti di analogia con la voce 23.02.

Tenuto conto di quest'affinità, i criteri in base ai quali la voce 11.02 si distingue dalla voce 23.02 dovrebbero applicarsi per analogia ai prodotti compresi nella voce doganale 23.03:

- a) ai fini della distinzione tra «farina» e «crusca», è decisiva la percentuale di ceneri: detta percentuale è inversamente proporzionale alla qualità della farina;

- b) ai fini del valore alimentare dei cereali lavorati, è decisiva la percentuale di amido; quest'ultimo, tuttavia, non costituisce l'unico criterio per la classificazione di un prodotto sotto la voce doganale 11.02 o, rispettivamente, 23.02.

Il legislatore comunitario, pur avendo la facoltà di sottoporre i prodotti della voce doganale 23.03 all'organizzazione comune di mercato, non si è avvalso di tale possibilità né allorché ha emanato il regolamento 19/62, né più tardi, emanando il regolamento 120/67.

Non si può travisare questo atteggiamento del legislatore interpretando in modo del tutto ingiustificato l'espressione «cereali spezzati», fino ad includervi i residui farinosi dell'estrazione dell'amido. In tal modo si darebbe adito all'arbitrio.

La Henck riassume il suo punto di vista in materia nel modo seguente:

- a) L'espressione «cereali spezzati» designa da tempo, nella prassi dell'industria alimentare e secondo gli usi commerciali, il prodotto ottenuto mediante un procedimento di frantumazione, nel quale era vietato — a norma del § 19 del regolamento 21 luglio 1927, relativo all'attuazione della legge sui foraggi — di alterare la composizione naturale del cereale, sottraendo o aggiungendo a quest'ultimo degli elementi costitutivi.
- b) All'inizio del 1964, né il diritto comunitario vigente in materia, né le norme tariffarie nazionali contenevano una definizione diversa da quella risultante dalla legislazione alimentare.
- c) Dall'art. 11 del regolamento del Consiglio 55/62, modificato con regolamento del Consiglio 5/63, risulta che il tenore di amido non poteva ostare alla classificazione del prodotto sotto la voce doganale 23.02. La stessa cosa deve valere per i prodotti che rientrano nella voce 23.03. Nessuna norma di diritto comunitario, né di diritto interno, né alcuna direttiva, prevedeva un tenore massimo di ami-

do per i residui della fabbricazione dell'amido di cui alla voce 23.03.

- d) Dalla distinzione tra «farina» e «cereali spezzati», accolta dal diritto comunitario, si desume che anche la struttura del prodotto costituiva un fattore rilevante ai fini della classificazione dello stesso sotto la voce 11.02. In mancanza di norme d'attuazione di diritto comunitario, si doveva tener conto, a proposito della voce doganale 11.02, delle «Note esplicative della nomenclatura di Bruxelles», le quali mettono particolarmente in evidenza il criterio distintivo basato sulla struttura del prodotto.

Considerato quanto precede, la Henck conclude nel senso che:

- a) Il «granoturco spezzato» — ai sensi dell'art. 1, lett. d), del regolamento 19/62 in relazione all'allegato dello stesso regolamento — doveva essere costituito, nel periodo gennaio — marzo 1964, dai prodotti ottenuti mediante la grossolana frantumazione dei chicchi di granoturco, ed aventi le caratteristiche naturali di questo cereale, senza alcuna sottrazione o aggiunta di altri elementi costitutivi.
- b) Le spese vanno riservate fino alla sentenza di merito del Bundesfinanzhof.

B — La *Commissione delle Comunità europee*, dopo aver ricordato le varie forme in cui il granoturco viene presentato al consumo, illustra i principali procedimenti ai quali esso viene sottoposto, e cioè la molitura a secco e la molitura con precedente bagnatura. La nozione di molitura a secco comprende le varie operazioni attraverso le quali il granoturco viene, in generale, pulito, mondato, privato del germe e, a seconda del grado di macinazione, ridotto in chicchi spezzati, semole, semolini, farine o fiocchi. Caratteristica fondamentale dei prodotti così ottenuti è il fatto ch'essi non hanno subito un trattamento tale da modificare le caratteristiche naturali del cereale da cui derivano. Dal punto di vista della composizione, questi prodotti presentano gli

elementi costitutivi del granoturco allo stato naturale, quali l'amido, le proteine, i grassi e le fibre grezze.

La macinazione preceduta da bagnatura, invece, consente di estrarre dal granoturco i vari elementi costitutivi, e cioè l'amido, gli oli e le proteine. I procedimenti impiegati a tal fine sono molto vari e non consistono in semplici operazioni di macinazione. Essi portano alla scomposizione del prodotto nei suoi elementi costitutivi, così che ciascuno di questi viene isolato dagli altri.

La voce doganale 11.02 non comprende soltanto i principali prodotti tipici ottenuti con la macinazione a secco, ma anche i prodotti ottenuti aggiungendo ad uno di questi — ad esempio, chicchi separati o semolini — dei residui, che in tal modo possono essere ancora utilizzati. Perciò, le voci doganali 11.01 e 11.02 comprendono anche i prodotti intermedi e secondari della fabbricazione di amido di granoturco, purché questi prodotti non siano stati privati del loro tenore di amido in proporzioni tali da costituire dei residui ai sensi della voce doganale 23.03. Questi ultimi non sono che i prodotti di scarto ottenuti con un procedimento mediante il quale viene estratto dalla materia prima, con tecniche moderne, tutto l'amido la cui estrazione si presenta economicamente redditizia. La delimitazione fra la voce doganale 11.02 e la voce 23.03, benché dipenda anche dalla natura di ciascun prodotto, nel caso dei residui è tuttavia connessa alla bassissima percentuale di amido. La Commissione conclude perciò che anche dei residui dell'estrazione dell'amido possono ricadere sotto la voce doganale 11.02, qualora, in seguito ad opportune miscele, presentino dal punto di vista della composizione, del valore alimentare e delle possibilità d'impiego, le stesse caratteristiche delle merci appartenenti a detta voce. Se si dovesse ammettere che un prodotto rientra nella voce doganale 23.03 anche se privato dell'amido in proporzione ridotta, si giungerebbe a conclusioni contrastanti con gli scopi fondamentali del prelievo nell'am-

bito dell'organizzazione comune del mercato dei cereali.

La Commissione esamina poi la nozione di «granoturco spezzato», la quale si riferisce, a suo avviso, ai chicchi grossolanamente frantumati del granoturco, che presentino la composizione naturale di questo cereale, privato o meno del germe. Essa dichiara di non essere in grado, in base ai dati messi in luce nel caso del presente procedimento, di pronunciarsi in merito alla sottovoce cui appartengono, nell'ambito della voce 11.02, i prodotti litigiosi. Questo problema è comunque di competenza del giudice nazionale. I dati forniti da quest'ultimo sulla composizione dei prodotti di cui trattasi suggeriscono tuttavia la classificazione sotto la voce 11.02.

La Commissione indica, d'altra parte, le percentuali relative

- a) alla composizione media
 - del granoturco allo stato naturale, di determinate qualità (con possibilità di oscillazioni, a seconda del raccolto, della provenienza, delle condizioni d'immagazzinamento, ecc.);
 - di determinati prodotti derivati del granoturco, come le farine (sia di granoturco integrale, sia di granoturco privato del germe), i fiocchi, le semole, i semolini, i chicchi spezzati;
 - di un prodotto tipico, considerato residuo della fabbricazione dell'amido;
- b) alla percentuale media di amido rispetto ad altri ingredienti del granoturco;
- c) alla percentuale media di grassi del granoturco;
- d) alla percentuale media naturale di fibre grezze del granoturco.

Dopo aver sottolineato l'importanza dell'entità delle proteine e delle ceneri ai fini della distinzione fra i prodotti della voce doganale 11.02 e quelli della voce 23.03, la Commissione osserva che le indicazioni da lei fornite consentono di stabilire che una percentuale minima o massima di altri elementi è irrilevante per la soluzione della controversia.

Essa conclude nel senso che:

«Il granoturco spezzato, ai sensi della voce 11.02 della tariffa doganale comune è costituito da chicchi di granoturco grossolanamente frantumati con procedimento meccanico, in generale privi del germe, e che presentano in sostanza la composizione del granoturco allo stato naturale. L'estrazione

dell'amido non influisce sull'appartenenza del prodotto alla voce doganale 11.02, purché non si tratti di residui ai sensi della voce 23.03. La percentuale di amido costituisce un valido criterio distintivo: percentuali di amido variabili dal 58 al 64 % — qualora le percentuali di grassi siano dell'ordine del 3,2 — 3,8 % — sono normali per il granoturco.»

In diritto

- 1 Con ordinanza 12 gennaio 1971, pervenuta in cancelleria il 19 marzo 1971, il Bundesfinanzhof della Repubblica federale di Germania ha sottoposto alla Corte, a norma dell'art. 177 del trattato CEE, una questione pregiudiziale vertente sull'interpretazione dell'art. 1, lett. d), del regolamento del Consiglio 4 aprile 1962, n. 19 (GU 1962, n. 30).

Sulla competenza della Corte

- 2 Nel chiedere alla Corte di definire la portata dell'art. 1, lett. d), del regolamento 19/62 nei confronti di determinati prodotti, il Bundesfinanzhof fornisce alcune precisazioni circa la composizione degli stessi.

La ditta Günter Henck sostiene che questa particolare formulazione della domanda pregiudiziale non ha lo scopo di ottenere dalla Corte chiarimenti sul significato e sulla portata della suddetta norma, ma di farla applicare al caso in esame.

- 3 L'art. 177 del trattato non consente che la Corte, interpretando il diritto comunitario, si pronunci su un caso specifico; tuttavia la necessità di ottenere un'interpretazione funzionale dei testi controversi giustifica una domanda particolareggiata in cui si precisi la situazione giuridica che ha fatto nascere il problema interpretativo.

Le precisazioni contenute nel testo della questione deferita alla Corte consentono di determinare, in modo generale ed astratto, la categoria dei prodotti che potrebbero ricadere sotto la norma in questione.

- 4 Inoltre, poiché il regolamento 19/62 è stato abrogato e sostituito, a decorrere dal 1° luglio 1967, da altre norme di diritto comunitario, la ditta Günter Henck sostiene che la Corte nella sua pronuncia non dovrebbe tener conto di norme giuridiche che non erano in vigore al momento delle importazioni litigiose.
- 5 Il principio della certezza del diritto esige che s'interpreti la norma inquadrandola solo nella disciplina vigente al momento dell'importazione.

La formulazione della questione deferita alla Corte non osta a che l'interpretazione richiesta venga data rispettando il suddetto principio.

Nel merito

- 6 Il Bundesfinanzhof chiede alla Corte di pronunciarsi sul se il «granoturco spezzato» — ai sensi dell'art. 1, lett. d), del regolamento del Consiglio 19/62 (voce doganale 11.02-A-III-b) nell'allegato dello stesso regolamento) debba contenere — qualora ne sia stato estratto dell'amido — ancora il 60,5, il 61,4 o il 62,3 % di amido (a seconda che l'umidità corrisponda al 10,7, 11,3 o 10,8 %) nonché il 3,28, il 3,48 o il 3,88 % di grassi (secondo il procedimento Stoldt-Weibull).

Il Bundesfinanzhof chiede inoltre se si debba aver riguardo anche al tenore massimo o minimo di altri ingredienti (ad esempio proteine o fibre grezze), e se abbia rilevanza il fatto che i chicchi siano stati privati del germe.

- 7 Il «granoturco spezzato» ai sensi della voce doganale ex 11.02 non è definito dal regolamento 19/62, né dal regolamento 55/62.

In mancanza di norme comunitarie in materia, le note esplicative e le istruzioni tariffarie emananti dalla Commissione sulla nomenclatura per la classificazione delle merci nelle tariffe doganali, sono un mezzo idoneo per l'interpretazione della tariffa doganale comune.

Dalle note relative alle voci del capitolo 11 della suddetta tariffa risulta che i frammenti o grumi farinosi ottenuti da una grossolana macinazione del grano-turco, i quali, dal punto di vista della composizione, conservano le caratteristiche essenziali del prodotto da cui derivano, vanno considerati — tenuto

conto anche della prassi dell'industria molitoria e degli usi commerciali — come «granoturco spezzato» ai sensi della voce doganale ex 11.02.

- 8 Il giudice proponente chiede se la degermazione e l'estrazione dell'amido dai prodotti in questione possano impedire di farli classificare come «granoturco spezzato» ai sensi della voce doganale ex 11.02.
- 9 L'interpretazione di una voce doganale deve tener conto, in caso di dubbio, sia della funzione della tariffa doganale rispetto alle esigenze del regime di organizzazione dei mercati, sia della sua funzione puramente doganale.

Il fatto che il regolamento 19/62 abbia incluso il granoturco spezzato, ai sensi della voce doganale ex 11.02, nel regime dell'organizzazione comune del mercato dei cereali e lo abbia sottoposto, col regolamento 55/62, al sistema del prelievo, è dovuto principalmente alla struttura e all'uso del prodotto, non già al procedimento ch'esso ha subito.

Ne consegue che il granoturco spezzato dal quale siano stati estratti determinati ingredienti rientra comunque nella voce doganale ex 11.02, purché contenga ancora gli elementi essenziali del granoturco in percentuali considerate normali nel prodotto originario allo stato naturale.

La circostanza che al prodotto di cui trattasi sia stato tolto il germe non basta ad escluderlo dalla voce ex 11.02, se per il resto presenta le caratteristiche normali del granoturco e se esso serve ad usi analoghi a quelli del cereale cui non è stato tolto il germe.

I cereali spezzati che abbiano subito un procedimento di estrazione dell'amido, ivi compreso il granoturco, in base alle note esplicative surricordate possono essere compresi nel capitolo 11 della tariffa doganale comune.

Inoltre, dalla tariffa doganale vigente nel periodo in questione, risulta che solo gli scarti di questi cereali non rientravano più nel capitolo indicato, ma andavano classificati come «residui della fabbricazione dell'amido», ai sensi della voce 23.03.

Nella fattispecie, la Corte deve astenersi dall'interpretare detta voce doganale che, nel periodo in cui era ancora in vigore il regolamento 19/62, non era

compresa nell'organizzazione comune di mercato, essendo ancora disciplinata dalle tariffe doganali nazionali. La Corte non può tuttavia definire la portata della voce doganale ex 11.02 senza tener conto, per i prodotti che hanno subito un procedimento di estrazione dell'amido, della necessaria distinzione fra questi prodotti e i « residui » ai sensi della voce 23.03.

La nozione di « residui » implica che il granoturco spezzato il quale, dopo l'estrazione dell'amido, contenga ancora almeno il 60 % di amido, non può essere considerato come prodotto di scarto, ma va classificato sotto la medesima voce doganale in cui rientra il cereale spezzato che non abbia subito un procedimento del genere.

- ¹⁰ Per questi motivi, la questione va risolta nel senso che il « granoturco spezzato » — ai sensi dell'art. 1, lett. d), del regolamento 19/62 in relazione all'allegato dello stesso regolamento (voce doganale ex 11.02-A-III-b) — è un prodotto che — qualora ne sia stato estratto dell'amido, e indipendentemente dal fatto che ne sia stato tolto il germe — contiene gli ingredienti costitutivi del granoturco in proporzioni considerate normali nel cereale allo stato naturale.

Sulle spese

- ¹¹ Le spese sostenute dalla Commissione delle Comunità europee, che ha presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti, il presente procedimento ha il carattere di un incidente sollevato nel corso della causa pendente dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi di pronunciarsi sulle spese.

Per questi motivi,
 letti gli atti di causa,
 sentita la relazione del giudice relatore,
 sentite le osservazioni della ditta Günter Henck e della Commissione delle Comunità europee,
 sentite le conclusioni dell'avvocato generale,
 visto il trattato istitutivo della Comunità economica europea, in ispecie gli artt. 39, 40 e 177,
 visto il regolamento del Consiglio 4 aprile 1962, n. 19, relativo all'organizzazione comune del mercato dei cereali,
 visto il regolamento del Consiglio 30 giugno 1962, n. 55, relativo al regime dei prodotti trasformati a base di cereali,

visto il protocollo sullo statuto della Corte di giustizia della Comunità economica europea, in ispecie l'art. 20,
visto il regolamento di procedura della Corte di giustizia delle Comunità europee,

LA CORTE,

pronunciandosi sulla questione deferitale in via pregiudiziale dal Bundesfinanzhof (VII sezione), con ordinanza 12 gennaio 1971, afferma per diritto:

L'espressione «granoturco spezzato» — ai sensi dell'art. 1, lett. d), del regolamento 19/62 in relazione all'allegato dello stesso regolamento (voce doganale ex 11.02-A-III-b) è un prodotto che — qualora ne sia stato estratto dell'amido e indipendentemente dal fatto che ne sia stato tolto il germe — contiene gli ingredienti costitutivi del granoturco in proporzioni considerate normali nel cereale allo stato naturale.

Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, il 14 luglio 1971.

	Lecourt	Donner	Trabucchi
Monaco	Mertens de Wilmars	Pescatore	Kutscher
Il presidente			Il cancelliere
R. Lecourt			A. Van Houtte

CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE KARL ROEMER DEL 7 LUGLIO 1971¹

Signor Presidente,
Signori Giudici,

Se la Corte ha ritenuto opportuno far svolgere contemporaneamente la fase orale delle tre cause (12-71, 13-71 e

14-71) summenzionate nell'udienza del 30 giugno 1971, non vedo perché le tre conclusioni non possano venir accomunate. Attrice e convenuto sono sempre gli stessi ed alcuni problemi si ripetono, le questioni fondamentali sono poi ugua-

¹ — Traduzione dal tedesco.